

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
Libero Consorzio Comunale di Catania

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE**

Approvato con deliberazione Commissariale

n. 10. in data 20/02/2020

I N D I C E

Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento
2	Composizione e nomina
3	Durata in carica
4	Requisiti per la nomina
5	Incompatibilità
6	Modalità di nomina
7	Funzioni
8	Valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa
9	Valutazione del Segretario Generale
10	Regole di funzionamento
11	Decadenza e revoca
12	Compenso
13	Disposizioni transitorie e finali
14	Abrogazione di norme – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione, le funzioni svolte e le regole di funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di San Pietro Clarenza.

2. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia sia nei confronti degli Organi di Governo sia nei confronti degli Organi tecnico-burocratici e risponde del proprio operato esclusivamente al Sindaco.

Art. 2 – Composizione e nomina

1. Il N.D.V. è un organo monocratico collegiale costituito da tre membri esterni all'Ente, nominati dal Sindaco con proprio provvedimento, sulla base dei requisiti tecnici e delle caratteristiche illustrate all'articolo seguente.

2. Il Sindaco, nel provvedimento di nomina, individua altresì il membro con funzioni di Presidente del NdV.

3. Nella composizione del Nucleo di valutazione è assicurato l'equilibrio di genere.

Art. 3 – Durata in carica

1. Il N.D.V. dura in carica 3 anni e può essere rinnovato per un solo ulteriore incarico di stessa durata.

2. Ove si proceda alla sostituzione di un componente esterno la durata dell'incarico del nuovo componente è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine calcolato a decorrere dalla nomina dell'intero organismo.

3. La revoca del componente del NDV. avviene con provvedimento motivato del Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato o per gravi inadempienze.

4. I componenti del Nucleo di valutazione possono rassegnare le dimissioni dall'incarico garantendo un preavviso non inferiore a trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico per il periodo dell'incarico svolto.

Art. 4 – Requisiti per la nomina

Il Nucleo di Valutazione (NIV) è organo collegiale, che valuta la performance di ente, dei settori, e dei Responsabili di P.O.

Requisiti ed incompatibilità per coprire il ruolo di componente del N.D.V)

Requisiti generali:

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 2. godere dei diritti civili e politici; 3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

Requisiti di competenza ed esperienza

1. Al componente del N.D.V. sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza pregressa manageriale e di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo. In particolare sono richieste:

a) capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione delle missioni strategiche);

b) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti organizzativi).

2. Il componente deve in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica (5 anni nell'attuale ordinamento) o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento, ed adeguata esperienza nel campo della gestione delle risorse umane nel pubblico impiego o nel settore privato, o, comunque, esperienza nel settore della gestione manageriale di aziende, enti, istituzioni, ecc., sia pubblici che privati.

3. L'Amministrazione, per la valutazione delle competenze dei candidati a coprire il ruolo, deve analizzare:

l'area delle conoscenze, costituita dalla formazione dell'interessato, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione;

l'area delle esperienze, costituita dal percorso professionale

l'area delle capacità, o competenze specifiche, con la quale s'intende designare quel complesso di caratteristiche personali intellettuali, manageriali, relazionali, realizzative (quali la capacità di individuazione e di soluzione di problemi o di comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi di innovazione), idonee a rilevare l'attitudine dell'interessato ad inserirsi in una struttura nuova destinata a diventare centrale nel processo di un reale cambiamento delle amministrazioni.

Requisiti di integrità:

non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale; 3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato; 4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura

Art. 5 – Incompatibilità

Non possono far parte del N.D.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l'Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, il componente del N.D.V. si impegna a non partecipare ad alcuna selezione per assunzioni bandita dall'Ente, per un periodo di tre anni successivi al termine dell'incarico.

Non possono essere altresì nominati i soggetti che incorrano in una delle seguenti cause di incompatibilità:

rapporti di parentela o affinità fino al 2° grado con il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio comunale, dell'Organo di revisione economico-finanziaria, il Segretario Generale e con il personale collocato nei ruoli apicali dell'Ente;

coloro che siano stati componenti del Consiglio comunale, della Giunta comunale o dell'Organo di revisione economico-finanziaria negli ultimi tre anni;

coloro che abbiano ricevuto condanne penali ancorché non definitive, procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

coloro che sono stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

coloro che siano oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di ordini professionali, nel caso di iscrizione presso i medesimi.

Ai fini della nomina, ovvero nei casi in cui si proceda mediante avviso pubblico all'atto della presentazione della candidatura, i componenti esterni dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione al Sindaco di ogni ipotesi di soprappiunta incompatibilità. In questi casi si provvede ai sensi del successivo art. ___ dichiarando decaduto dall'incarico il componente interessato.

Art. 6 – Modalità della nomina

1. Il N.D.V. è nominato dal Sindaco, con atto motivato e previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo, delle competenze e delle capacità specifiche richieste, tenuto conto dei curricula presentati.

2. Le candidature alla copertura di componente del N.D.V. sono presentate sulla base di apposito avviso di selezione, da pubblicarsi all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet.

Acquisite le candidature, il Sindaco assistito dal Segretario Generale dell'Ente procede alla loro valutazione. L'avviso pubblico può prevedere lo svolgimento di colloqui con i candidati selezionati.

La procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie.

Il provvedimento di nomina dei componenti esterni, i loro curricula ed i loro compensi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 7 – Funzioni

Il Nucleo di valutazione svolge le funzioni previste dal presente Regolamento, dal Sistema di valutazione della performance adottato dall'Ente e ogni altra funzione prevista dalla legge, dalla contrattazione collettiva e da disposizioni regolamentari dell'Ente.

In particolare esercita le seguenti attività:

Valuta le prestazioni del personale con qualifica di Responsabile di Settore;

funzioni di monitoraggio del sistema complessivo della valutazione;

funzioni in materia di Trasparenza;

garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità;

contribuisce all'individuazione e perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione della performance e delle prestazioni del personale dipendente anche ai fini delle progressioni economiche;

accerta preventivamente, secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, le disponibilità di bilancio dell'Ente generate a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, al fine dell'allocazione e del mantenimento delle correlate risorse nell'ambito del fondo della contrattazione decentrata;

svolge funzioni di supporto ai fini dell'individuazione degli obiettivi strategici e degli eventuali progetti di cui all'articolo 15, commi 2 e 5, del CCNL del 3.3.1999, verificando la congruenza fra risultati conseguiti e obiettivi prefissati;

funzioni di monitoraggio in materia di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

supporta l'organo politico-amministrativo nella definizione della pesatura dell'area delle posizioni organizzative, provvedendo ad elaborare la proposta di pesatura;

comunica al Sindaco ogni eventuale disfunzione e/o criticità riscontrata negli ambiti di attività di cui sopra.

Collabora con il Segretario Generale/RPCT nell'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Con deliberazione motivata della G.M. può essere attribuito al Nucleo di valutazione lo svolgimento di ulteriori compiti funzionali e strumentali alle funzioni assegnate. In particolare, coerentemente con le previsioni del Regolamento dei controlli interni, il Nucleo di valutazione può essere chiamato allo svolgimento di compiti nell'ambito del controllo di gestione.

Il Nucleo di valutazione è tenuto a fare uso riservato dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dei rispettivi compiti, operando nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa

Il Nucleo di Valutazione svolge le attività di cui al Sistema permanente di valutazione della performance del personale apicale (cd. Responsabili di Settore).

In particolare, il Nucleo, in coerenza con gli atti di programmazione adottati dall'Ente (piano delle performance, piano dettagliato degli obiettivi, peg ecc.), valuta il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.

In coerenza con gli atti di programmazione adottati dall'Ente, l'attività di valutazione tiene conto, ove possibile, della correlazione tra obiettivi assegnati e risorse disponibili.

L'attività di valutazione è compiuta su base annua in coincidenza con l'esercizio finanziario, fatti salvi eventuali specifici obiettivi per la cui realizzazione sia stata prevista una diversa scansione temporale.

I Responsabili di Settore sono tenuti a collaborare con il Nucleo, ai fini dello svolgimento dell'attività di valutazione, mediante l'elaborazione di relazioni, la produzione di documenti e di quant'altro richiesto dal Nucleo stesso.

Il Nucleo di valutazione può convocare i Responsabili di Settore al fine di ottenere chiarimenti sulle attività svolte. Parimenti, i Responsabili di Settore ove lo ritengano opportuno possono chiedere di essere sentiti dal Nucleo.

Art. 9 – Valutazione del Segretario Generale

L'attività di valutazione del Segretario Generale, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, anche nei casi in cui sia attribuito allo stesso l'incarico di Responsabile di Settore, è svolta direttamente dal Sindaco, sulla base degli obiettivi assegnati negli atti di programmazione dell'Ente.

Il Sindaco può avvalersi del supporto tecnico dei componenti esterni del Nucleo di valutazione.

L'ente si riserva di adottare una regolamentazione specifica dell'attività di valutazione del Segretario generale nelle more della quale trova applicazione quanto previsto dal presente articolo.

Art. 10 – Regole di funzionamento

1. Il Nucleo di valutazione opera come organo collegiale. Per la validità delle relative sedute è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.

2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni. Le convocazioni sono effettuate di regola a mezzo P.E.C. A tal fine tutti i componenti sono dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Al fine di favorire la piena partecipazione alle sedute dell'organo, le riunioni sono preferibilmente convocate in orari pomeridiani.

4. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Nucleo ha accesso a tutti i documenti amministrativi del Comune e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni o atti nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art 11 – Decadenza e revoca

1. I componenti esterni del Nucleo non possono assumere, a pena di decadenza dall'incarico, incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti dallo stesso.

2. Ove si verifichi taluna delle ipotesi di incompatibilità previste dal precedente art. 5, i componenti decadono. Decadono altresì nei casi di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo oggettivo. A tal fine, nei casi di assenza, i componenti del Nucleo sono tenuti a comunicare, anche a mezzo mail, le ragioni dell'assenza al Presidente che ne dà informazione al Sindaco.

3. I componenti del Nucleo di valutazione possono essere revocati dall'incarico, prima della naturale scadenza, a seguito dell'accertato mancato svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento ovvero nei casi di comportamenti reiterati di negligenza, imperizia o ritardo nell'assolvimento delle mansioni.

4. La decadenza o revoca è disposta, in ogni caso, previa contestazione scritta e motivata delle relative cause e con assegnazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato.

5. I provvedimenti che accertano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dal Sindaco che provvede alla sostituzione del componente. I componenti subentrati restano in carica per la durata residua dell'incarico (del componente sostituito). Nei casi in cui la nomina sia stata preceduta da avviso pubblico, per la sostituzione del componente cessato il Sindaco può avvalersi dei curricula presentati nell'ambito dell'ultima procedura selettiva espletata. Viceversa, si procede ai sensi dell'art. 6.

Art. 12 – Compenso

1. Per i componenti del Nucleo è previsto un compenso annuo onnicomprensivo ammontante ad €. 3.000,00 per il componenti ed €. 4.000,00 per il Presidente al netto degli oneri per legge.

2. In relazione a eventuali previsioni di legge, il compenso è automaticamente adeguato con determinazione del Sindaco.

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa in materia.

Art. 14 – Abrogazione di norme- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

A far data dalla sua entrata in vigore è abrogata ogni disciplina regolamentare con lo stesso incompatibile.